

ALLEGATO "A"

DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "CENTRO STORICO"

ART. 1: Ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) "Centro Storico" come individuata nella planimetria allegata al presente disciplinare.
2. La disciplina di gestione della ZTL "Centro Storico" si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.Lgs 10/09/1993 n. 360, e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D.Lgs 16/09/1996 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e della sosta nelle "aree pedonali", e nelle "zone a traffico limitato".

ART. 2: Definizioni e finalità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 54, del Codice della Strada si definisce ZONA A TRAFFICO LIMITATO un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
2. Ai sensi art. 3, comma 1, punto 2, e art. 7, comma 9 del Codice della Strada si definisce AREA PEDONALE quella zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
3. L'art. 7, comma 8, del Codice della Strada prevede per quanto qui interessa: *"Qualora il Comune... disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,.... E in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".* L'art. 7, comma 11, del Codice della Strada prevede inoltre: *"Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso".*
4. Per **"residenti"** si intendono i cittadini con effettiva residenza nell'area del Centro Storico interessata dalla presente regolamentazione.
5. Per **"unità abitativa"** si intendono le civili abitazioni così come individuate al N.C.E.U. del Comune di Portoferraio.

6. Per “veicoli di proprietà” si intendono quelli posseduti in proprietà, quelli detenuti in comodato attraverso regolare contratto, quelli detenuti in leasing e noleggio a lungo termine e, per i residenti del Centro Storico, nel caso in cui non possiedano autovetture, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado e/o affini. Per le imprese e gli Enti Pubblici e Privati, sono considerati “veicoli di proprietà” quelli assegnati ai relativi consegnatari.

7. Sulla base delle disposizioni sopra indicate, viene definito il disciplinare di gestione della Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” (di seguito indicata anche con la sigla ZTL), e delle relative Aree Pedonali (di seguito indicate anche con la sigla AP).

ART. 3: Individuazione della ZTL

1. L’area delimitata a partire dalla Calata Mazzini, dall’inizio di Via Lambardi (porta di ingresso parte alta del Centro Storico) e dall’inizio di Via Marconi, meglio definita nella mappa allegata al presente regolamento, corrisponde alla “ZTL Centro Storico” che sulla base delle norme del presente disciplinare è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli fatti salvi i casi e le autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto come previsto dai successivi articoli seguenti.

2. Le Aree Pedonali ed il libero transito nella ZTL sono individuati nel presente disciplinare e con apposite ordinanze.

Art. 4: Sistema di controllo della ZTL

1. Gli ingressi nella ZTL saranno controllati dal Comando di Polizia Municipale anche per mezzo di apparecchiature elettroniche di video-controllo che, mediante raffronto delle targhe d’immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli non abilitati come sanzionabili.

2. Con riferimento alle aree controllate attraverso le apparecchiature elettroniche, la ZTL sarà verificata attraverso tre video-varchi di entrata:

- **Varco n° 1 (Porta a Terra)** per il monitoraggio degli accessi nella parte Alta del Centro Storico dall’entrata in via Lambardi;
- **Varco n° 2 (Molo Gallo)** per il monitoraggio degli accessi nella parte bassa del Centro Storico dall’entrata in Calata Mazzini;
- **Varco n° 3 (piazza delle Repubblica) angolo Palazzo delle Poste** per il monitoraggio degli accessi nelle aree di Via Roma e Via Elbano Gasperi fino a Via della Fonderia.

3. I conducenti di veicoli non registrati nella banca dati delle targhe autorizzate, ma aventi diritto al transito secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, nei casi in cui avranno attraversato i varchi di video-controllo elettronico senza autorizzazioni o permessi, per non incorrere nelle sanzioni dovranno presentare al Comando di Polizia Municipale non oltre 5 giorni dall’avvenuto ingresso, la documentazione giustificativa dell’attraversamento che, qualora ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di omessa comunicazione della documentazione giustificativa, sarà dato seguito all’iter sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada.

Art. 5: Accesso alla ZTL

1. Il transito e la sosta nella zona a traffico limitato è consentito agli utenti di seguito individuati:

a) ai **“residenti”** anagrafici (con riferimento alle persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche) nelle vie che insistono nella zona a traffico limitato come individuata nel presente disciplinare, viene concesso n. 1 permesso di transito e sosta per ogni nucleo familiare, per i veicoli di loro proprietà (indicando al massimo n. 2 targhe). Viene consentita a tali utenti la possibilità di rilascio di n. 1 permesso per un secondo veicolo (indicando al massimo n. 2 targhe) per il solo transito e sosta temporanei massimo un’ora con esposizione visibile del disco orario, per lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità familiare e lavoro; tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello concesso ai **“residenti anagrafici”**;

b) ai **“locatari”** di appartamenti di civile abitazione che insistono nelle vie di pertinenza della zona a traffico limitato, con contratto annuale o pluriennale di locazione registrato, i quali, per esigenze lavorative, trascorrono la maggior parte dell’anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica (dimoranti), viene concesso, previo accertamento d’ufficio dei requisiti, n.1 permesso annuale di transito e sosta, per ogni nucleo familiare, per i veicoli di loro proprietà (indicando al massimo n. 2 targhe). Viene consentita a tali utenti la possibilità di rilascio di n. 1 permesso per un secondo veicolo (indicando al massimo n. 2 targhe) per il solo transito e sosta temporanei massimo un’ora con esposizione visibile del disco orario, per lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità familiare e lavoro; tale permesso sarà contraddistinto da colore diverso da quello concesso;

c) ai **“proprietari di appartamenti di civile abitazione”** ed ai **“proprietari e affittuari di fondi ad uso diverso da abitazione non residenti”** all’interno della ZTL, è concesso n. 1 permesso di transito e sosta temporanea massimo un’ora (indicando al massimo n. 1 targhe) con esposizione visibile del disco orario, per un solo veicolo;

d) agli **“artigiani con veicolo adibito a trasporto di cose”**, alle **“imprese che effettuano interventi professionali di pronto intervento”** a domicilio, ai **“corrieri”** ed **“altri titolari di imprese”** che abbiano necessità di utilizzo di un mezzo aziendale per lo svolgimento della loro attività, è concesso n. 1 permesso di accesso (indicando al massimo n. 3 targhe) con limitazione alla sosta di n. 2 ore con esposizione visibile del disco orario.

e) ai **“proprietari, agli affittuari, ai possessori a qualsiasi titolo, di garage ed a coloro che hanno disponibilità di posti di sosta per veicoli all’interno di aree private o concesse”** è concessa una autorizzazione di solo transito (comunicando all’Ufficio la targa del veicolo di proprietà) per accedere all’area di pertinenza;

f) ai **“medici”** il cui ambulatorio è ubicato nella ZTL, è rilasciato n. 1 permesso di transito e sosta per un solo veicolo, che abilita il titolare a sostare nei soli giorni di apertura dell’ambulatorio.

g) ai **“residenti nella ZTL bisognosi di assistenza”** è concesso n. 1 contrassegno per un’autovettura che consentirà il transito e la sosta per un tempo massimo di 2 ore da comprovare mediante esposizione del disco orario. Il contrassegno sarà unico e valido solo per il trasporto e

l'assistenza dell'intestatario e potrà autorizzare massimo n. 2 targhe. Il rilascio del contrassegno avverrà dietro presentazione di certificazione medica del residente bisognoso di assistenza;

h) ai **“medici in visita privi di ambulatorio nella ZTL”**, alle **“cooperative sociali**, alle **“associazioni di volontariato”** ed a quelle di **“promozione sociale”** che abbiano nell'oggetto nel loro statuto sociale l'attività di assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o dimoranti all'interno della ZTL, è concesso n. 1 permesso di transito e sosta per un solo veicolo, e per un periodo massimo di un'ora con esposizione visibile del disco orario;

i) ai **“cittadini in attesa dell'iscrizione nei registri anagrafici”** che hanno presentato istanza per acquisire la di residenza all'interno della Z.T.L., potranno essere riconosciuti i diritti di cui alla precedente lettera a);

2. L'accesso alla ZTL per Via Roma, Via Elbano Gasperi, Via Camerini, Via Buontalenti (ex Via Gori e Bisdomini), Via della Fonderia, (**Varco n° 3 Piazza della Repubblica**) è consentito da piazza della Repubblica, lato Palazzo delle Poste, durante tutto l'anno e nelle 24 ore giornaliere, solo agli autorizzati.

3. Durante il periodo estivo, in concomitanza con la chiusura al traffico della Calata Mazzini (**Varco n. 2 Molo Gallo**), onde consentire la gestione dei flussi veicolari in uscita dalla ZTL, sarà possibile transitare dal **Varco n° 3 Piazza della Repubblica** secondo gli orari stabiliti con apposita ordinanza.

4. Durante la **stagione estiva, indicativamente nel periodo 1 Giugno / 15 Settembre**, con regolamentazione individuata con apposita ordinanza, l'accesso alla ZTL è consentito solamente ai soli residenti nella ZTL Centro Storico tramite il **Varco n. 1 Porta a Terra** stante la chiusura completa al transito della Calata Mazzini.

5. Durante il periodo di apertura delle scuole è consentito il solo transito anche ai non autorizzati dalla Via Lambardi (**Varco n. 1 Porta a Terra**), dalle ore 7.00 alle ore 17,30 onde consentire la gestione dei flussi veicolari a servizio del sistema scolastico.

6. L'accesso alla Via Marconi, alla Via Ninci e alla Via Pietro Senno è consentito a tutti mentre la sosta è consentita nei limiti delle norme di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Il transito e la sosta nella via della Fonderia, individuata come zona 1R nell'allegata planimetria, tenuto conto del particolare pregio della strada e della fragilità della pavimentazione, è consentito solo ai residenti di cui alle lettere a) e b) di Via della Fonderia e di Via dei Giuggioli. Per ridurre il carico dei transiti veicolari e per la conservazione della strada è autorizzato il rilascio di n. 1 permesso per nucleo familiare con l'indicazione di n. 2 targhe dei veicoli utilizzati, ed è vietato il rilascio di permessi di transito e sosta per i veicoli di peso a vuoto superiori a 2 tonnellate.

8. Il transito nella ZTL è sempre consentito nei casi in cui sia autorizzato dai varchi luminosi con semaforo verde ed a seguito di puntuali ordinanze o di apposizione di specifica segnaletica che lo autorizza. La sosta è regolata dalle norme di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6: Contrassegni per l'accesso e la sosta nella ZTL

1. Ai soggetti autorizzati sono consentiti il transito e la sosta nella ZTL Centro Storico in tutte le vie appartenenti all'area individuata al successivo art. 9 e nella planimetria allegata al presente disciplinare.
2. Agli aventi diritto verrà rilasciato un contrassegno. Ogni contrassegno autorizza la sosta ed il transito nella ZTL. I contrassegni saranno di vari colori e contraddistinguono le diverse categorie degli aventi diritto ai permessi di transito e sosta, in particolare:
 - A. **GIALLO** dà diritto al transito ed alla sosta a tempo indeterminato salvo ordinanze dell'Amministrazione Comunale. Nel contrassegno è indicata la targa dei mezzi autorizzati nel numero massimo di due. Il contrassegno sarà disponibile nella misura di uno per ogni famiglia residente ed uno per i locatari di appartamenti di civile abitazione con contratto annuale o pluriennale registrato, i quali, per esigenze lavorative, trascorrono la maggior parte dell'anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica (utenti art. 5, lettere a), b), i);
 - B. **VERDE** dà diritto al transito ed alla sosta temporanea di due ore con esposizione visibile del disco orario degli artigiani e degli imprenditori di cui alla lettera d) dell'art.5. Il contrassegno sarà disponibile nella misura di uno indicando al massimo tre targhe dei mezzi di proprietà delle imprese;
 - C. **AZZURRO**: dà diritto al transito ed alla sosta temporanea di un'ora con esposizione visibile del disco orario per gli utenti di cui all'art. 5, lettere a), b), c) ed e). Il contrassegno sarà disponibile nella misura di un permesso indicando al massimo due targhe per lo svolgimento delle attività di carico scarico ovvero per motivi contingenti di necessità familiare e lavoro;
 - D. **ROSSO**: contrassegno per i residenti Zona 1R (via della Fonderia e via dei Giuggioli). Il contrassegno sarà disponibile nella misura di uno per nucleo familiare con l'indicazione di n. 2 targhe del veicolo utilizzato;
 - E. **BIANCO/NERO** per coloro che devono prestare assistenza alle persone (art. 5, lettera g) e h)
 - F. **BIANCO** per i medici il cui ambulatorio è ubicato nella ZTL (art. 5 lettera f)

ART. 7: Categorie di veicoli con specifico contrassegno

1. L'accesso all'interno della ZTL Centro Storico è regolamentato attraverso una lista di soggetti autorizzati gestita dal Comando di Polizia Municipale, contenente i numeri di targa dei mezzi abilitati al transito all'interno della ZTL.
2. Il contrassegno regolarmente esposto sui veicoli e l'inserimento nella banca dati comunale delle targhe delle auto autorizzate al transito, garantiscono il diritto all'accesso e alla sosta nella ZTL nei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 8: Categorie senza specifico contrassegno

1. In deroga ai divieti inseriti nel presente disciplinare, è consentito il transito nella ZTL Centro Storico - previo o successivo inserimento delle relative targhe nell'apposita banca dati - senza esposizione di contrassegno identificativo nei termini di cui all'art. 6, alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;
- veicoli del trasporto pubblico locale (TPL) in servizio nelle linee della rete urbana;
- taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto;
- mezzi di soccorso;
- veicoli in servizio di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, FF.AA., Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigilanza notturna, Autorità Giudiziaria, con insegna stampata esternamente al veicolo o con apposito segnale distintivo esposto;
- veicoli del Comune di Portoferraio, dell'Esa SpA e dei Gestori del ciclo dei rifiuti, dell'Asa, dell'Enel, delle Poste Italiane, dei Gestori nazionali della telefonia fissa e mobile, delle ASL, di veicoli blindati portavalori per motivi di servizio, della Società partecipata Cosimo de' Medici S.r.l., della IdEA - Isola d'Elba Ambiente Srl;
- veicoli di ministri del culto;
- auto funebri per trasporto feretri;
- veicoli utilizzati ed abilitati per il trasporto di merci, di imprese artigiane e commerciali, vettori, e fornitori, per esigenze legate a rifornimenti o allo svolgimento di servizi.

ART. 9: Richieste di ingresso in ZTL successive al transito dai varchi elettronici

1. Tutti coloro che effettuano per motivi di necessità od urgenza attraverso i varchi elettronici della ZTL, sprovvisti di permessi o di autorizzazioni preventive, possono presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria inviando comunicazione scritta al Comando Polizia Municipale, entro 5 giorni dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste saranno esaminate dal Comando per gli adempimenti autorizzatori: i casi per i quali non venga riscontrata l'urgenza o la necessità specifica del transito, verranno gestiti per la prosecuzione dell'iter sanzionatorio.

2. Per i clienti delle strutture ricettive che insistono nella ZTL, è consentito il solo transito e la sosta per carico e scarico dei bagagli. Per evitare l'avvio dell'iter sanzionatorio le strutture ricettive devono comunicare entro 5 giorni dal passaggio, gli estremi dei veicoli transitati. Le comunicazioni saranno esaminate dal Comando dei Vigili Urbani per gli adempimenti conseguenti: i casi per i quali non venga riscontrata la necessità specifica, verranno gestiti per la prosecuzione dell'iter sanzionatorio.

ART. 10: Suddivisione aree del centro storico riservate alla sosta dei residenti

1. Come previsto dall'art. 7, il contrassegno garantisce l'accesso e la sosta dei veicoli all'interno della ZTL. La sosta è regolamentata secondo le disposizioni del presente regolamento ed i veicoli autorizzati potranno sostare in tutti gli stalli all'interno della ZTL contraddistinti con il colore giallo.

2. La ZTL Centro Storico comprende le seguenti vie e piazze della Città:

- Calata Mazzini
- Calata Matteotti
- Piazza Cavour
- Via del Mercato Vecchio - Via del Mercato
- Piazza della Repubblica
- Via Roma
- Via E. Gasperi
- Piazza Traditi
- Piazzetta Pagliai
- Salita Cosimo de' Medici
- Gradinata della Stella
- Via della Campana
- Via Bini
- Via Ferrandini
- Via della Misericordia
- Via Garibaldi
- Piazza Gori (già Piazzetta Hutre)
- Piazzetta Duchoque
- Salita Napoleone
- Via Gori
- Via Bisdomini
- Via Bechi
- Via delle Conserve
- Piazza al Fico
- Via Camerini
- Via San Francesco
- Vicolo San Francesco
- Via Scoscesa
- Piazzetta degli Altesi
- Via dei Palchetti
- Via degli Altesi
- Via del Falcone
- Via della Regina
- Via del Padiglione
- Padiglione dei Mulini
- Piazzale Napoleone
- Via della Stella
- Via Lambardi
- Via dei Giuggioli
- Via Mozza

- Salita del Falcone
- Via del Carmine
- Via dell'Oro
- Via Hugo
- Via Guerrazzi
- Piazzetta di Porta a Terra
- Via S. Lambardi
- Via della Fonderia
- Via Marconi
- Via Ninci
- Via Senno

ZONA 1/R

- Via Fonderia
- Via dei Giuggioli

ART: 11: Modalità di rilascio dei contrassegni

1. I soggetti in possesso dei requisiti per ottenere il rilascio dei permessi di transito e sosta nella ZTL devono inoltrare apposita istanza in bollo all'Ufficio di Polizia Municipale usando i moduli predisposti; dopo la necessaria istruttoria, verrà rilasciato il contrassegno corrispondente alla categoria di appartenenza.

2. Per ottenere il contrassegno che autorizza l'accesso e la sosta nella ZTL i richiedenti dovranno provvedere al pagamento delle sole spese di emissione individuate nella somma pari a € 20,00.

3. Gli artigiani e le imprese di cui all'articolo 4 lett. d) sprovvisti di autorizzazione al transito e sosta nella ZTL, possono ottenere, su richiesta, un'autorizzazione temporanea al transito e sosta per interventi urgenti o programmati con l'obbligo di esposizione sui veicoli dell'autorizzazione rilasciata.

4. Per gli interventi urgenti di manutenzione presso gli immobili pubblici e privati da parte di imprese sprovviste di permessi di transito per i loro mezzi, è altresì possibile richiedere l'autorizzazione al transito e alla sosta nella ZTL successivamente al transito esibendo entro 5 giorni dal passaggio, la documentazione giustificativa dell'intervento.

3. La documentazione da presentare all'Ufficio preposto per il rilascio dei permessi di transito e sosta di cui al presente disciplinare consiste:

- nel **modulo di richiesta**, prestampato per ogni categoria di utenti, [da presentarsi in bollo],
- nella **carta di circolazione** del mezzo per il quale si richiede il permesso di transito,
- nella **autocertificazione dello Stato di Famiglia** per i residenti nella ZTL,
- nella **copia del contratto di locazione o affitto di immobile e/o di detenzione ad altro titolo**, per i cittadini non proprietari di immobili che hanno diritto al rilascio di permessi di transito nella ZTL;

4. Per coloro che intendono chiedere il rilascio del permesso al transito e sosta per assistenza domiciliare si rendono necessari la presentazione:

- della **copia carta di circolazione** di un numero massimo di 2 veicoli per il trasporto e l'assistenza del titolare del contrassegno,
- del **certificato del medico curante** attestante la necessità di assistenza domiciliare.

Art. 12: Validità e rinnovo contrassegno e/o variazioni

1. I permessi avranno durata massima triennale, con obbligo di richiedere la convalida annuale dal 1 al 31 gennaio di ogni anno. Per anno di validità è inteso l'anno solare di riferimento (dall'1 gennaio al 31 dicembre). Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza triennale, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio. Alla richiesta del primo rilascio o del rinnovo triennale, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

2. Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta, e, se ugualmente esibito, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

3. In caso di sostituzione del veicolo, variazione della residenza, dimora o sede legale all'interno delle aree di ZTL, deve essere inoltrata dall'utente una comunicazione di variazione del contrassegno.

Art. 13: Modalità esposizione contrassegni

1. I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, durante il transito e la sosta. In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo inoltrando richiesta all'Ufficio di Polizia Municipale addetto al rilascio che emetterà contrassegno sostitutivo, previa riconsegna del precedente.

2. La mancata esposizione del contrassegno, l'esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile per posizione e/o deterioramento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 a Euro 159,00.

3. L'illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del medesimo con la conseguente sanzione.

Art. 14: Deroghe specifiche

1. In deroga alle norme generali il Comando di Polizia Municipale, con apposito provvedimento, può concedere autorizzazione al transito e alla sosta per particolari esigenze documentate. E' comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.

Art. 15: Motoveicoli, motocicli, auto e biciclette elettriche, biciclette, altri mezzi non a motore.

1. L'ingresso e la sosta di motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore assimilabili, è limitato ai soli residenti della ZTL ed è soggetto alle stesse norme autorizzative vigenti per le auto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del presente disciplinare, ed è consentito per un numero massimo di due mezzi per ciascun nucleo familiare residente nella ZTL Centro Storico, senza obbligo di esposizione del contrassegno per la sosta negli spazi autorizzati.

2. Possono circolare liberamente nella ZTL le biciclette e le biciclette elettriche, i mezzi a trazione animale ed ogni altro mezzo non a motore. Le autorizzazioni al transito e alla sosta nella ZTL per i veicoli elettrici saranno regolate con apposite ordinanze.

Art. 16: Sospensione del video-controllo elettronico

1. Le operazioni di video-controllo elettronico possono essere sospese per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il sistema, per la necessaria manutenzione dei suoi componenti, in caso di manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune e per motivata decisione dell'Amministrazione Comunale.

2. La sospensione delle operazioni di video-controllo non comporta la liberalizzazione del transito nella "ZTL" se non espressamente autorizzata.

Art. 17: Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno del centro Storico.

Art. 18: Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale che lo ha approvato.